

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2024, n. 1134

L.R. 29 dicembre 2023, n. 37 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)” - Approvazione Linee di indirizzo per l’accesso al contributo in favore delle donne vittime di violenza di cui all’art. 75 della L.R n. 67/2017 così come modificato ex art. 15 L.R. n. 37/2023

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Prevenzione e contrasto della violenza di genere e tutela dei minori” e dalla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e PO e Tenuta Registri, confermata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;
- la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- la Legge regionale 29/2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”;
- l’articolo 75 “Contributo in favore delle donne vittime di violenza” della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
- l’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.
- l’intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente Intesa del 27 novembre 2014, in ossequio al disposto dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021;

Visti altresì

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
- la legge regionale del 29 dicembre 2023, n.37 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)”;
- la legge regionale del 29 dicembre 2023, n.38 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;
- la DGR 18 del 22.01.2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Art. 39, comma 10, D.LGS 118/2011. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”;

Richiamate:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03 luglio 2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Premesso che:

- ✓ la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
- ✓ la Legge regionale 29/2014 "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne" ha consentito di rafforzare e rendere sempre più capillari i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, qualificando l'offerta dei Centri Antiviolenza pugliesi regolarmente autorizzati al funzionamento;
- ✓ l'articolo 75 "Contributo in favore delle donne vittime di violenza" della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)" prevede che *"Al fine di sostenere il disagio delle donne, residenti in Puglia, vittime di violenza psicofisica-fisica, la Regione Puglia concede un contributo da destinare a parziale ristoro di spese legali erogate, sulla base della documentata attività svolta dal professionista e nei limiti dei minimi previsti dalla normativa. L'erogazione delle somme di cui al presente comma potrà avvenire, esclusivamente, all'esito di sentenza civile o penale, all'accoglimento di domanda risarcitoria o di condanna in sede penale, a integrazione di quanto eventualmente liquidato dalla Autorità giudiziaria, con il provvedimento che definisce il giudizio."*;
- ✓ il 2° comma del predetto articolo stabilisce che *"Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 12, programma 10, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza e cassa di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020"*;
- ✓ dal 2018, pertanto, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 75, si è provveduto a rimborsare le spese legali affrontate dalle donne vittime di violenza psicofisica-fisica attraverso il riconoscimento di un sostegno economico mirato;
- ✓ in ragione delle competenze specifiche in ambito legale attribuite dal vigente ordinamento giuridico ai centri antiviolenza (art. 4, comma d) del documento sui requisiti di cui all'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 27 novembre 2014, art. 10 della L.R. n. 29/2014 e art. 107 del regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i.), Regione Puglia, già a partire dall'annualità 2018, ha riconosciuto ai Centri antiviolenza la responsabilità della gestione delle risorse di cui al citato art. 75;
- ✓ il richiamato art. 4 prevede infatti che tra i servizi minimi garantiti dal Centro antiviolenza vi sia anche l'assistenza legale: declinata in colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
- ✓ detta competenza è stata ribadita nell'art. 4, comma 1, lett. e) dell'Intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente Intesa del 27 novembre 2014, prevedendo il supporto legale consistente in colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti, tra i servizi minimi da garantire;
- ✓ l'art. 10 della L.R. n. 29/2014, al comma 2, prevede, tra gli altri, che i centri offrono consulenza legale;

- ✓ l'art. 107 "Centro anti violenza" del regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i. tra le prestazioni erogate dal CAV annovera la consulenza legale;

ATTESO CHE:

- il legislatore regionale, al fine di potenziare il sostegno alle donne vittime di violenza, ha inteso esplicitare, a conferma dell'attività pregressa, le ipotesi di fruizione del contributo regionale di cui all'art. 75 della L.R. n. 67/2017 inserendo anche le spese legali sostenute nelle fasi propedeutiche al deposito di atti giudiziari e che non sfociano necessariamente nell'avvio del procedimento giudiziario;
- a tal fine, con l'art. 15 della L.R. n. 37/2023, all'articolo 75 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 sono state apportate le seguenti modifiche:
 - il comma 1 è stato sostituito dal seguente: *"1. Al fine di sostenere le donne vittime di violenza fisica e maltrattamenti, residenti in Puglia, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza legale o a consulenza tecnica di parte, la Regione concede un contributo a parziale ristoro delle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile. Il contributo regionale non può essere concesso per le spese ammesse a patrocinio a spese dello Stato."*;
 - dopo il comma 1 è stato aggiunto il seguente: *"1 bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposite linee di indirizzo volte a disciplinare i criteri e le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei contributi di cui a comma 1 anche sulla base della condizione reddituale della vittima."*

DATO ATTO CHE:

- ai fini dell'attuazione del citato comma 1 bis dell'art. 75 della L.R. n. 67/2017, i competenti uffici regionali hanno predisposto una proposta di documento recante "Linee di indirizzo per l'accesso al contributo in favore delle donne vittime di violenza di cui all'art. 75 della L.R. n. 67/2017 così come modificato ex art. 15 l.r. n. 37/2023" per la definizione dei profili attuativi della fruizione del beneficio di cui trattasi;
- sul documento in questione, nel corso dell'incontro del 18/07/2024, giusta convocazione prot. n. 034967/2024 del 10/07/2024 sono state acquisite le osservazioni delle rappresentanti dei Centri anti violenza regionali, successivamente integrate con mail della referente dei CAV regionali del 23/07/2024;

RILEVATO che le citate Linee di indirizzo, definendo in maniera puntuale i requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi, la tipologia di spese ammesse e i relativi importi, le procedure per l'avvio del procedimento di concessione, l'individuazione dei soggetti attuatori e i relativi obblighi gestionali, le modalità di riparto delle risorse disponibili, attuano quanto richiesto al comma 1 bis del citato art. 75 della L.R. n. 67/2017;

EVIDENZIATO in particolare quanto previsto dalle Linee di indirizzo:

- all'art. 4, comma 2, in combinato disposto con l'art. 7, comma 2, in merito all'individuazione dei Centri anti violenza quali soggetti attuatori sulla base di apposita istanza. Tanto nell'ottica della opportuna valorizzazione dell'attività di supporto legale già ordinariamente svolta all'interno degli stessi CAV, giusta art. 4 della richiamata Intesa del 14 settembre 2022, art 10 della L.R. n. 29/2014 e art. 107 del R.R. n. 4/2007, ed in continuità con la stessa nelle ipotesi in cui la donna che ha subito violenza intenda difendersi anche in giudizio;
- all'art. 7, in merito al criterio di riparto della dotazione finanziaria complessiva annuale tra i centri anti violenza individuati quali soggetti attuatori, basato sull'assegnazione del 50% delle risorse equamente tra tutti i cav, al fine di consentire a tutti una necessaria provvista minima, e dell'ulteriore 50% in proporzione al numero delle donne prese in carico così come indicato nell'ultimo monitoraggio trasmesso, al fine di tarare il reale fabbisogno finanziario in ragione della domanda potenziale dei contributi;

- all'art. 7, in merito all'introduzione di un meccanismo compensativo delle risorse assegnate a ciascun CAV che, in un'ottica solidaristica di gestione delle risorse, in caso di deficit finanziario presso il Cav di riferimento, consenta l'intervento sostitutivo di altro cav, previa verifica della relativa disponibilità di risorse e comunicazione a Regione, ai fini della evasione di richieste di liquidazione del contributo nell'annualità di riferimento rimaste giacenti;

Tanto premesso e considerato, si rende necessario con la presente proposta di deliberazione:

- ✓ approvare le "Linee di indirizzo per l'accesso al contributo in favore delle donne vittime di violenza di cui all'art. 75 della l.r. n. 67/2017 così come modificato ex art. 15 l.r. n. 37/2023", individuate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente Deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07-03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

Copertura Finanziaria di cui al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa sottesa al presente provvedimento trova copertura a valere sugli stanziamenti del Bilancio di previsione per l'e.f. 2024 e pluriennale 2024-2026 approvato con L.R. n. 38/2023, e del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, approvato con DGR n. 18 del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito indicato:

CAPITOLO		Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026
U1210006	"CONTRIBUTI ALLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA PSICO-FISICA. ART. 75 L.R. N. 67/2017"	12.10.01	1.04.04.01.000	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Agli adempimenti conseguenti provvederà in fase esecutiva la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. K) della L.R. n. 7/1997 ed in particolare ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2023, n.37, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:

- 1) **di approvare** la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- 2) **di approvare** le "Linee di indirizzo per l'accesso al contributo in favore delle donne vittime di

violenza di cui all'art. 75 della l.r. n. 67/2017 così come modificato ex art. 15 l.r. n. 37/2023" individuate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) **di dare mandato** alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- 4) **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, all'interno della "Sezione 1.

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La PO Prevenzione e contrasto
della violenza di genere e tutela dei minori**

(D.ssa Giulia Sannolla)

**La Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità e Tenuta Registri**

(Dr.ssa Angela Di Domenico)

**La Dirigente
Sezione Inclusione Sociale Attiva**

(Dr.ssa Caterina Binetti)

Il Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di deliberazione ai sensi del DPGR 22/2021

Il Direttore del Dipartimento Welfare

(Avv. Valentina Romano)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA: Dr. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
- a voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) **di approvare** la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- 2) **di approvare** le "Linee di indirizzo per l'accesso al contributo in favore delle donne vittime di violenza di cui all'art. 75 della l.r. n. 67/2017 così come modificato ex art. 15 l.r. n. 37/2023" individuate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **di dare mandato** alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;


- 4) **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, all'interno della "Sezione 1.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



Caterina Binetti
01.08.2024
15:39:00
GMT+01:00



ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI CUI ALL'ART. 75 DELLA L.R. N. 67/2017 COSI' COME MODIFICATO EX ART. 15 L.R. N. 37/2023

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Al fine di sostenere le donne vittime di violenza fisica e maltrattamenti, residenti in Puglia, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza legale o a consulenza tecnica di parte, la Regione concede un contributo a parziale ristoro delle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile a valere sulla dotazione finanziaria assegnata nel bilancio regionale autonomo ai sensi dell'art. 75 della L.R. n. 67/2017, così come modificato dall'art. 15 della Legge Regionale 30 dicembre 2023, n. 37.
2. Le presenti Linee di indirizzo, in attuazione del comma 1 bis del citato art.75, stabiliscono i criteri e le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità del predetto contributo di cui al precedente comma 1.

ART 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere al contributo le donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica, maltrattamenti o di atti persecutori cd. Stalking, senza limite di età, in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - essere domiciliate e/o residenti in Puglia;
 - abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, anche depenalizzato ai sensi dei decreti legislativi n. 7 e 8 del 15/01/2016, compreso tra quelli di seguito indicati nell'**Allegato A.1** alle presenti Linee di indirizzo ed anche qualora all'esito del giudizio tale reato venga derubricato in altra fattispecie comunque connessa;



REGIONE PUGLIA

- il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio pugliese;
 - abbiano intrapreso un percorso presso il Cav (cd. presa in carico);
 - abbiano scelto un'avvocata/o patrocinante iscritta/o agli elenchi degli abilitati al gratuito patrocinio a spese dello Stato presso l'Ordine di riferimento del medesimo professionista;
 - abbiano un reddito personale non superiore ad euro 20.000,00. Ai fini dell'accesso al contributo si considera unicamente il reddito individuale della donna presa in carico presso il Cav.
2. Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda deve essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.
 3. Nel caso di omicidio, la domanda deve essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.
 4. Le donne in possesso dei requisiti per potere beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato possono accedere al contributo regionale solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.

ART 3

SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO

1. La dotazione finanziaria di cui all'art. 75 della L.R. n. 67/2017 e ss.mm.ii. copre le spese di assistenza legale, sia in ambito penale che in ambito civile nell'ipotesi in cui il patrocinio legale sia svolto da avvocati/e iscritti/e negli elenchi degli abilitati al gratuito patrocinio presso l'Ordine di riferimento.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 37/2023 (*modifiche alla l.r. 67/2017*), sarà possibile riconoscere spese sostenute nella fase prodromica all'avvio delle azioni in sede giudiziaria, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza legale o ad eventuale consulenza tecnica di parte, sia in ambito penale che civile, comprese la redazione dell'atto di denuncia-querela e/o le investigazioni difensive, non coperte da altri fondi e le spese stragiudiziali-
3. Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile, sono ammessi al contributo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne



REGIONE PUGLIA

riconducibili alla violenza di genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dal deposito del ricorso ex art. 473-bis.41c.p.c

4. Sono ammesse al contributo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

ART 4

MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. Le domande di accesso al contributo devono essere presentate dalle donne interessate per il tramite degli/delle avvocati/e patrocinanti individuati/e dalle vittime di violenza all'interno degli elenchi degli avvocati ammessi al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, sulla base di un modello predisposto dalla Regione.
2. La domanda di ammissione al contributo è presentata presso i CAV che hanno preso in carico la vittima, individuati da Regione Puglia quali soggetti attuatori.
3. Le domande, ai fini della loro ammissibilità, dovranno essere corredate da:
 - autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 circa la sussistenza dei requisiti richiesti al precedente art. 2;
 - dichiarazione di impegno a comunicare immediatamente le eventuali variazioni del limite di reddito di € 20.000,00, rilevanti ai fini della concessione del contributo, intervenute tra il momento della presentazione della domanda e la liquidazione del contributo;
 - documento di riconoscimento;
 - dichiarazione attestante l'avvenuta presa in carico presso il CAV;
 - dichiarazione di consapevolezza che la liquidazione effettiva del contributo potrà avvenire solo ove vi siano risorse disponibili nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate al Cav di riferimento;
 - dichiarazione a firma degli/delle avvocati/e patrocinanti individuati/e dalle vittime di violenza attestante:



REGIONE PUGLIA

- con riferimento alle spese di cui al contributo richiesto la mancanza dei requisiti in capo alla donna interessata per accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
- l'assenza di ogni eventuale conflitto di interessi con la parte assistita secondo quanto previsto dal codice deontologico.

ART. 5

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo avviene al termine di ogni fase processuale, del procedimento civile o del processo penale, ovvero a seguito di rinuncia o revoca del mandato ed, in ogni caso, successivamente alla data di presentazione della richiesta di contributo, nei limiti di quanto previsto dalle presenti Linee di indirizzo, sulla base della fattura presentata dall'avvocato/a patrocinante al CAV individuato quale soggetto attuatore, corredata dalla seguente documentazione:
 - le parcelle corredate da relazione illustrativa ed indicazione numero di procedimento laddove previsto;
 - la delega all'incasso per l'avvocato/a, rilasciata dalla donna richiedente.
2. Per la liquidazione dei compensi dovranno applicarsi i valori minimi per la professione forense, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
3. Le richieste di liquidazione/parcelle, inerenti attività processuale, dovranno dettagliatamente indicare le fasi (ad es. studio, introduttiva, istruttoria/dibattimentale e decisionale) ai sensi del D.M.55/2014 e ss.mm.ii.;
4. Il contributo può essere concesso fino all'importo di spesa riportato nelle parcelle determinate nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Linee di indirizzo.



REGIONE PUGLIA

5. I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela, intervenuta sino allo svolgimento dell'Udienza Preliminare e/o Indagini Preliminari, sono liquidati con un compenso nella misura massima di euro 1.000,00, relativamente alla parte spettante al difensore della vittima; nelle fasi successive (a titolo esemplificativo: rito abbreviato e/o rito ordinario/dibattimento), l'importo liquidabile non può essere superiore ad euro 1.500,00. Detto importo massimo è liquidabile altresì nel caso di svolgimento dell'intera causa civile o processo penale. Tali tetti di importo liquidabile si applicano anche ai CTP.
6. Il soggetto attuatore provvede alla liquidazione del contributo seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture, solo in presenza di tutta la documentazione necessaria, *richiamata dall'art. 5 comma 1* e comunque sino alla concorrenza delle risorse disponibili.

ART. 6

RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto attuatore entro il 31 gennaio di ciascun anno di attività, trasmette ai competenti uffici della Regione Puglia la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione sulla gestione delle risorse trasferite nell'anno precedente. In particolare sarà trasmessa:
 - una completa relazione illustrativa;
 - un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, corredato delle istanze di accesso pervenute, giustificativi di spesa con relativi mandati di pagamento, fatture e relazioni allegate;
 - eventuale dichiarazione in caso di rinuncia del professionista all'incarico.
2. La Regione e/o il soggetto attuatore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo.



REGIONE PUGLIA

3. L'avvocato/a è tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o il soggetto attuatore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice direttamente in favore delle vittime, per le quali è stato erogato il contributo regionale.
4. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o il soggetto attuatore richiede la restituzione del contributo concesso.

ART.7

RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie destinate ammontano ad euro 150.000,00 annui secondo lo stanziamento previsto ai sensi dell'art. 75 della L.R. n. 67/2017, così come modificato dall'art. 15 della Legge Regionale 30 dicembre 2023, n. 37.
2. La dotazione finanziaria complessiva assegnata annualmente fra i centri anti violenza individuati quali soggetti attuatori sulla base di apposita istanza, sarà così ripartita:
 - Il 50% equamente tra tutti i cav;
 - Il 50% in proporzione al numero delle donne prese in carico così come indicato nell'ultimo monitoraggio trasmesso.
3. In caso di esaurimento delle risorse presso il CAV di riferimento, la liquidazione del contributo relativo alle richieste giacenti per l'annualità in corso, può essere effettuata, previa verifica della relativa disponibilità, nonché comunicazione a Regione Puglia, da parte di un CAV che presenti nel medesimo periodo di riferimento risorse non utilizzate.



ART.8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il soggetto attuatore si impegna a trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'intervento ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

**ALLEGATO A. 1**

Elenco dei reati (con relativi articoli del codice penale) con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, fatto salvo quanto previsto dai decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.

575 c.p., omicidio, anche nella forma del tentativo ex art. 56 c.p.

584 c.p., omicidio preterintenzionale

570 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare

570 *bis* c.p., Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o discioglimento del matrimonio

572 c.p., maltrattamenti in famiglia

581 c.p., percosse

582 c.p., lesioni volontarie

583 *bis* c.p., mutilazioni degli organi genitali femminili

586 c.p., morte o lesioni conseguenze di altro reato

593 *ter* c.p., Interruzione di gravidanza non consensuale

600 c.p., tratta e riduzione in schiavitù

609 *bis* c.p., violenza sessuale

609 *quater* c.p., atti sessuali con minorenne

609 *octies* c.p., violenza sessuale di gruppo

610 c.p., violenza privata

612 c.p., minaccia

612 *bis* c.p., atti persecutori (cd. stalking)



REGIONE PUGLIA

612 *ter* c.p., Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cd. Revenge
Porn

Art.628 c.p., rapina

Art 635 c.p., danneggiamento cose mobili

660 c.p., molestie o disturbo alle persone

614 c.p., violazione di domicilio

615 *bis* c.p., interferenze illecite nella vita privata

615 *ter* c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico

388 c.p., mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia

330 c.c., 330 c.c., decadenza dalla responsabilità genitoriale in favore dei figli

art. 3 L. 75/58 , favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRI	DEL	2024	40	05.08.2024

L.R. 29 DICEMBRE 2023, N. 37 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026 DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024)" # APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L' ACCESSO AL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI CUI ALL' ART. 75 DELLA L.R N. 67/2017 COSÌ COME MODIFICATO EX ART. 15 L.R. N. 37/2023

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 05/08/2024 12:48
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

